

LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1960, N. 19

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5, per la determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale¹

Art. 1

*(omissis)*²

Art. 2

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 20 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

¹ In B.U. 8 novembre 1960, n. 49.

² Sostituisce l'articolo 1 della l.r 18 maggio 1957, n. 5, con effetto dal 1° ottobre 1960.
